



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

C.C. NR. 73 DEL 15 LUGLIO 2015

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.P.E.F. ANNO 2015 (C.C. 14/2007, 82/2009 E 29/2013) - MODIFICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2015 addì 15 del mese di Luglio, alle ore 20:00 in OZZANO DELL'EMILIA ed in una sala del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale con **seduta pubblica di prima convocazione**;

Sono intervenuti i signori Consiglieri:

	Presenti		Presenti
LELLI LUCA	SI	VALERIO ELENA	SI
CARUSO LARA	SI	OLIVI LORIS	SI
DI OTO MATTEO	SI	ZERBINATI GUGLIELMO	SI
CORRADO MARIANGELA	SI	MANCINI BARBARA	SI
CAVINA MARIKA	SI	D'ARREZZO ANDREA	SI
BEATRICE RICCARDO	SI	GARAGNANI CLAUDIO	SI
MANCUSO ANSELMO	SI		
MATTEUCCI MAURIZIO	SI		
RIVOLA MARCO	SI		
RECINE SIMONA	SI		
MUNNO MARIANNA	SI		

Così presenti n. 17 su 17 Consiglieri assegnati e in carica.

Partecipa l'infrascritto Segretario Generale dr.ssa Valeria Villa.

Partecipa l'Assessore extra-consiliare Avv. Cristina Neri.

LELLI LUCA nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

- D'ARREZZO ANDREA
- OLIVI LORIS
- BEATRICE RICCARDO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 73 DEL 15 LUGLIO 2015

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.P.E.F. ANNO 2015 (C.C. 14/2007, 82/2009 E 29/2013) - MODIFICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni nr. 14 del 13 marzo 2007, nr. 82 del 21 dicembre 2009, e nr. 29 del 29 maggio 2013, esecutive, di approvazione del regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e le successive deliberazioni di conferma della aliquota allo 0,65%;

VISTO il Decreto Legislativo n. 360 del 28.09.1998, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 3, del summenzionato Decreto, come sostituito dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), prevede che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilita dallo Stato con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con Decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002, entro il 20 dicembre dell'anno precedente la sua applicazione. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 1, comma 142, della Legge n. 296/2006 aggiunge il comma 3-bis che dispone che con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RICHIAMATO l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, che consente ai Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

PRECISATO CHE ai sensi dell'art. 1 comma 11 del d.l. 138/2011 convertito in L. 148/2011 è stato espressamente abrogato il divieto dell'imposizione fiscale di cui al D.L. 93/2008, a decorrere dell'anno 2012, e pertanto è liberalizzata la potestà degli Enti di aumentare l'aliquota dell'addizionale Irpef fino al massimo dello 0,8%, limite fissato dalla norma istitutiva di cui al D.Lgs. 360/1998;

CONSIDERATO CHE dal progetto di bilancio per l'anno 2015 – 2017 in corso di approvazione emerge la necessità di reperire un gettito pari a Euro 340.000,00 per assicurare il pareggio di bilancio, garantendo le risorse necessarie per conseguire gli obiettivi dell'Ente e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

TENUTO CONTO della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese, nonché parimenti di mantenere, pur nell'attuale grave contesto economico, i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza;

VERIFICATO, sulla base di proiezioni sui dati relativi ai redditi 2011 forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso Siatel, che l'importo necessario risulta conseguibile mediante un'aliquota pari a 0,8 per cento con una fascia di esenzione per i redditi fino a 10.000 euro;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che dispone che gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro il termine per deliberare il bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATO l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO CHE il Comune di Ozzano dell'Emilia non ha ancora deliberato il bilancio di previsione per l'anno 2015 avvalendosi dell'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio 2015, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, dal 31/03/2015 disposto con Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 al 31 maggio 2015 da ultimo disposto dall'articolo 1 del Decreto del Ministero dell'Interno 16.03.2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21/03/2015 e dal decreto Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 che differisce ulteriormente il termine per l'approvazione dei bilanci 2015 – 2017 al 30 luglio 2015;

RITENUTO quindi necessario variare l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef effettuando un aumento di un punto e mezzo, portando pertanto l'aliquota dell'addizionale Irpef dal 1 gennaio 2015 allo 0,80%;

VISTO il parere favorevole acquisito dal revisore unico Rag. Borghi Antonino, come da verbale depositato in atti;

DATO ATTO CHE in data 22/06/2015 con nota protocollo generale nr. 16577 si è provveduto ad inviare copia della proposta del presente regolamento, a tutti i consiglieri comunali via e-mail;

RITENUTO pertanto di approvare la modifica dell'aliquota dell'addizionale Irpef aumentandola di un punto e mezzo e pertanto stabilendola allo 0,80% dal 1 gennaio 2015, provvedendo a riscrivere l'art. 1 del regolamento richiamato come segue:

Art. 1. Determinazione dell'aliquota

Il Comune a decorrere dal 1 gennaio 2015, definisce l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.r.p.e.f., nella misura dello 0,80%.

VISTA la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO

- D. Lgs. 360/1998;
- D. Lgs. N. 446/1997;
- L. nr. 296/2006;
- D.Lgs. N. 267/2000;
- il vigente regolamento di contabilità;

UDITA la relazione dell'Assessore extraconsiliare al bilancio – Cristina Neri, che illustra la proposta in oggetto;

UDITI gli interventi dei Consiglieri:

- Garagnani (Capogruppo di “Uniti per Ozzano”), il quale afferma che vi è un aumento considerevole, molto pesante e che non lo trova assolutamente d'accordo;
- Di Oto (del gruppo “Progetto Ozzano”), il quale non nega che vi sia l'aumento; invita, però, a considerare che è improntato a un criterio di equità, in quanto proporzionale al reddito;

UDITA la risposta dell'Assessore extraconsiliare al bilancio – Cristina Neri, la quale afferma che è stata fatta la manovra fiscale che è stata ritenuta più equa. Fa notare che non sono stati fatti aumenti sulle altre imposte, anzi sono previste agevolazioni;

- D'Arrezzo (del gruppo “Movimento 5 Stelle”), il quale chiede come mai, aumentando la popolazione, non si preveda l'aumento del gettito dell'addizionale nel triennio;

UDITA la risposta dell'Assessore extraconsiliare al bilancio – Cristina Neri, la quale precisa che il reddito procapite medio, purtroppo, è in riduzione e pertanto non è possibile prevedere incrementi dell'addizionale;

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica sulla proposta 1157536, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la stessa necessita di parere di regolarità contabile in quanto si verificano riflessi diretti sul bilancio relativi agli importi di cui all'allegato alla presente deliberazione i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. nr. 267 del 18/08/2000;

VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera 1157536 ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

CON votazione così espressa nelle forme di legge:

presenti nr.	17	
voti nr.	17	
favorevoli nr.	12	
contrari nr.	5	OLIVI LORIS, ZERBINATI GUGLIELMO, MANCINI BARBARA, D'ARREZZO ANDREA, GARAGNANI CLAUDIO
astenuti nr.	0	

D E L I B E R A

1. per le considerazioni premesse, di modificare l'art.1 del precedente regolamento di cui all'oggetto;
2. di dare pertanto atto che tutti gli altri articoli del regolamento deliberato restano invariati;
3. di dare infine atto che il regolamento deliberato con atto del Consiglio Comunale nr. 14 del 13 marzo 2007 e modificato con atti del Consiglio Comunale nr. 82 del 21 dicembre 2009 e

29 del 29 maggio 2013, esecutivi, aggiornato con la modifica di cui al presente atto è il seguente:

Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF.

Art. 1. Determinazione dell'aliquota.

Il Comune a decorrere dal 1° gennaio 2015 definisce l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,80 per cento.

Art. 2. Esenzione.

Sono esenti dall'addizionale di cui all'articolo precedente tutti i titolari di un reddito complessivo, come definito dall'articolo 1, comma 4, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, inferiore o pari a euro 10.000,00.

Art. 3. Ambito di applicazione.

Le norme contenute nel presente regolamento sono adottate nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4- Versamenti inferiori a euro 12,00

Ai sensi del comma 137 dell'art.1 della L. 23/12/2005 nr. 266, in sede di dichiarazione dei redditi non è da eseguirsi il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione stessa non supera il limite di € 12,00. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite con mod. 730 o UNICO.

4. di dare atto che il presente provvedimento è in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio predisposto per l'esercizio 2015;
5. di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed integra le disposizioni regolamentari vigenti a decorrere dall'01/01/2015 e che, ai sensi del Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002), verrà inviato per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, entro i termini di legge.

SUCCESSIVAMENTE, con separata e palese votazione, il cui esito è riportato in calce, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:

presenti nr.	17	
voti nr.	17	
favorevoli nr.	12	
contrari nr.	5	OLIVI LORIS, ZERBINATI GUGLIELMO, MANCINI BARBARA, D'ARREZZO ANDREA, GARAGNANI CLAUDIO
astenuti nr.	0	



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
LELLI LUCA

Il Segretario Generale
dr.ssa Valeria Villa